

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE n. 17243

Oggetto: Disciplinare per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale dell'INFN.

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 29 novembre 2024 alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34

Premesso che

- il Disciplinare per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale dell'INFN, in relazione all'articolo 26, comma 2, è stato sottoposto a un periodo di sperimentazione sul suo funzionamento al termine del quale è prevista una revisione che tenga conto delle esigenze di cura del personale;

Visto

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 (Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, contenuta nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, terzo comma, 5, 12, 28, sesto comma, 53 e 54 nonché agli articoli 17, primo comma, quinta linea, e 33, quinto comma, perché ritenute in contrasto con la legge 20 marzo 1975, n. 70) ed in particolare l'articolo 59 (Benefici di natura assistenziale e sociale);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346 (Disposizioni sul rapporto di lavoro del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70) e nel dettaglio l'articolo 28 (Sussidi, borse di studio, mutui edilizi);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 (Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168) e nello specifico l'articolo 24 (Benefici di natura assistenziale e sociale);
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca periodo 2019- 2021, ed in particolare l'articolo 144 (Benefici socio-assistenziali per il personale) riguardanti iniziative quali sostegno al reddito della famiglia, supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli, contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale, prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;

Richiamato

- lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e nel dettaglio l'articolo 12, comma 4, lettera i), relativamente alle attribuzioni del Consiglio Direttivo: "adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione e funzionamento interni";
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16922 del 26 gennaio 2024 con la quale viene approvato il "Disciplinare per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale dell'INFN";

Considerato

- l'esame accurato e le conseguenti necessarie modifiche al Disciplinare proposte dal Tavolo Tecnico appositamente costituito;
- la previa informazione alle Organizzazioni Sindacali avvenuta il 20 novembre 2024;

Considerato la proposta della Giunta Esecutiva

Con voti n. 33 a favore

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato "Disciplinare per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale dell'INFN" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Il Disciplinare di cui al punto 1 entra in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione.
3. Il Disciplinare di cui al punto 1 abroga e sostituisce il precedente Disciplinare di cui alla citata deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16922 del 26 gennaio 2024.

Titolario	Disciplinare		
Data GE	29-nov-24	Data CD	29-nov-24
Componente di Giunta competente	Oscar Adriani		
Persona Referente	Giuseppina Abballe (deliberazione) - Renato Carletti (Disciplinare)		
Struttura Proponente	Giunta Esecutiva		
Direzione AC che ha curato l'istruttoria	Direzione Generale		
Tipologia di Atto (breve descrizione)	Disciplinare per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale dell'INFN		
Costo complessivo			
Copertura finanziaria anno	progetto	capitolo di spesa	importo
Allegato 1	Disciplinare per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale dell'INFN		
Allegato 2			
Allegato 3			
Note o riferimenti Atti precedenti			

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE DELL'INFN

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Sommario

SEZIONE I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 – Benefici di natura assistenziale e sociale	3
Art. 2 – Costituzione del fondo.....	3
Art. 3 – Procedura di erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale	3
Art. 4 – Commissioni di valutazione	4
Art. 5 – Criteri generali e domanda di partecipazione	4
Art. 6 - Revoca del beneficio e restituzione delle somme	5
Art. 7 – Scaglioni ISEE: punteggi e coefficienti	5
SEZIONE II - SUSSIDI E RIMBORSI PER SPESE DI VARIA NATURA CHE INCIDONO IN MANIERA RILEVANTE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE...7	
Art. 8 – Condizioni per la concessione	7
Art. 9 – Tipologia di spesa.....	7
Art. 10 – Criteri per la presentazione delle domande	9
Art. 11 – Formazione della graduatoria	9
Art. 12 – Importo del beneficio	9
Art. 13 – Mobilità Sostenibile	9
SEZIONE III - CONTRIBUTI PER FIGLI E FIGLIE IN ETA' PRESCOLARE E CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA	11
Art. 14 – Condizioni per la concessione	11
Art. 15 – Criteri per la presentazione delle domande	11
Art. 16 – Formazione della graduatoria	11
Art. 17 – Importo del beneficio	11
SEZIONE IV - CONTRIBUTI DI MERITO E DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE PER FIGLI E FIGLIE CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E L'UNIVERSITA'	12

Art. 18 – Condizioni per la concessione	12
Art. 19 – Criteri per la presentazione delle domande	13
Art. 20 – Formazione delle graduatorie	14
Art. 21 – Importo del beneficio	14
SEZIONE V - CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DI SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVAZIONE DI PRESTITI ESTERNI	15
Art. 22 – Condizioni per la concessione	15
Art. 23 – Tipologia di spesa.....	15
Art. 24 – Criteri per la presentazione delle domande	15
Art. 25 – Formazione della graduatoria	16
Art. 26 – Importo del beneficio	16
SEZIONE VI - NORME TRANSITORIE.....	17
Art. 27 – Norme transitorie.....	17

SEZIONE I - NORME GENERALI

Art. 1 – Benefici di natura assistenziale e sociale

1. Ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca vigente, l'Istituto disciplina in sede di contrattazione integrativa la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del proprio personale dipendente (nel seguito benefici), tra i quali iniziative di sostegno al reddito della famiglia, supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli, contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale, prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili e polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale.
2. Il presente Disciplinare norma la concessione dei seguenti benefici:
 - a) sussidi e rimborsi per spese di varia natura che incidono in maniera rilevante sulla situazione economica del nucleo familiare;
 - b) contributi per figli e figlie in età prescolare e che frequentano la scuola primaria;
 - c) contributi di merito e di supporto all'istruzione per figli e figlie che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado e l'università;
 - d) contributi per la copertura di spese derivanti dall'attivazione di prestiti esterni.
3. In aggiunta ai benefici di cui al comma precedente, ogni anno l'Istituto provvede alla concessione di un contributo alle proprie strutture per il finanziamento di attività culturali, ricreative e con finalità sociale, sulla base della ripartizione del fondo per la concessione dei benefici assistenziali, di cui all'art. 2 del presente disciplinare, e in considerazione della consistenza numerica del personale dipendente afferente ad ogni struttura alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Entro il mese di dicembre di ogni anno, i Direttori delle strutture provvedono a inviare alla Direzione Risorse Umane una relazione relativa alle attività realizzate e il dettaglio degli importi impegnati e spesi nell'anno.
4. È altresì esclusa dalla trattazione del Disciplinare la polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, pur essendo essa un beneficio assistenziale elargito dall'Istituto al proprio personale dipendente finanziato dal fondo di cui all'art. 2.

Art. 2 – Costituzione del fondo

1. Ogni anno l'Istituto procede alla determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di Previsione, per la concessione dei benefici di cui all'art. 1, comma 2, 3 e 4 in favore del proprio personale.
2. L'onere complessivo annuo a carico dell'Istituto per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, 3 e 4 è pari all'1% delle spese per il personale iscritte nel Bilancio di Previsione¹. Esso è ripartito fra i benefici sulla base di criteri generali stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale².
3. Per la concessione dei benefici le Commissioni di cui all'articolo 4 tengono conto dell'ordine decrescente delle graduatorie sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria stabilita per l'anno di competenza.
4. Ogni anno, al termine dei lavori delle Commissioni, gli eventuali residui sono redistribuiti con Disposizione presidenziale tra i diversi benefici sulla base delle richieste pervenute dai Presidenti delle singole Commissioni.
5. L'eventuale residuo non utilizzato è sommato alla disponibilità prevista per il contingente dell'anno successivo.

Art. 3 – Procedura di erogazione dei benefici di natura assistenziale e sociale

1. La Direzione Risorse Umane dà avvio ad ognuna delle procedure per la concessione dei benefici di cui all'art. 1, comma 2 con specifica circolare. La circolare definisce la tempistica per la relativa presentazione delle domande e ogni altra modalità operativa connessa alla concessione del singolo beneficio.
2. Per ogni singolo beneficio di cui all'art. 1, comma 2, la procedura di erogazione del contributo segue il seguente iter amministrativo:

¹ Come previsto da DPR 509/1979, allegato 6 e da articolo 51 CCNL normativo 1994 – 1997 economico 1994 – 1995

² Come da CCNL vigente articolo 144

- a) nei quattro mesi successivi alla scadenza, indicata nella circolare di cui al comma precedente, le domande pervenute sono istruite da un apposito Ufficio della Direzione Risorse Umane, e trasmesse alle Commissioni, che provvedono alla valutazione di merito e alla stesura delle rispettive graduatorie;
- b) le graduatorie sono approvate con deliberazione di Giunta Esecutiva;
- c) tutto il personale dipendente che ha presentato la domanda è informato, con nota motivata, dell'esito della valutazione entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria. Il personale dipendente può presentare richiesta di riesame della domanda di concessione del beneficio alla relativa Commissione, una sola volta entro 30 gg dalla data della comunicazione, allegando i documenti a supporto della richiesta stessa. Le domande di riesame verranno valutate dalle Commissioni nella prima riunione utile prevista per l'anno successivo ed inserite nella graduatoria per il nuovo anno;
- d) l'erogazione del beneficio è effettuata con Disposizione Presidenziale.

Art. 4 – Commissioni di valutazione

1. Per i benefici di natura assistenziale e sociale di cui all'articolo 1, comma 2, il Presidente, con propria disposizione, nomina apposite Commissioni per l'esame delle richieste e per la formulazione delle relative graduatorie.
2. Ogni commissione è composta da:
 - a) un/una componente effettivo e uno/una supplente designati da ciascuna OO.SS. firmataria del CCNL;
 - b) un pari numero di componenti effettivi e supplenti designati dall'Istituto, di cui due con funzioni, rispettivamente, di Presidente e Presidente supplente;
 - c) uno/una dei componenti effettivi di cui alla lettera b) è il/la Presidente del CUG o un/una componente del CUG designato/a dal Comitato stesso; uno/una dei componenti supplenti di cui alla lettera b) è un/una componente del CUG (scelto/a quest'ultimo/a fra quelli/e di nomina dell'Istituto).

Onde promuovere le pari opportunità tra i generi è assicurata, in ciascuna Commissione, la designazione di almeno un terzo del genere meno rappresentato.
3. Funge da segretario effettivo della Commissione, senza diritto di voto, un/una dipendente nominato/a dall'Istituto. Anche per il segretario effettivo è nominato/a un/una supplente.
4. Di ogni riunione della Commissione è redatto un verbale che deve essere firmato in ciascun foglio dal/dalla Presidente e dal/dalla segretario/a, e sottoscritto nell'ultimo foglio da tutti i partecipanti alla riunione.
5. Per la validità delle decisioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, a parità di voto, prevale quello del/della Presidente.
6. Annualmente, al termine dei lavori, i Presidenti delle Commissioni informano il Presidente dell'Istituto, la Giunta Esecutiva, il Direttore Generale, il Direttore della Direzione Risorse Umane, le OO.SS. e il CUG sull'andamento dei benefici erogati.
7. Le Commissioni restano in carica tre anni e possono essere rinnovate una sola volta.

Art. 5 – Criteri generali e domanda di partecipazione

1. I benefici di cui all'art. 1, comma 2 sono elargiti al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, in servizio nel corso dell'anno di riferimento, così come definito in sede di circolare di avvio della procedura di cui all'art. 3 comma 1 del presente disciplinare.
2. I benefici possono essere concessi anche per i componenti del nucleo familiare come definito al comma 5 lettera d) del presente articolo.
3. Non è possibile erogare al personale dipendente più di un beneficio assistenziale per lo stesso evento.
4. Per l'erogazione dei benefici relativi ai sussidi e prestiti saranno considerate esclusivamente le spese sostenute dal/dalla dipendente durante il periodo di servizio. Per l'erogazione dei benefici relativi ai contributi per figli e figlie in età prescolare e che frequentano la scuola primaria e ai contributi di merito e di supporto per figli e figlie che

frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado e l'università, il requisito richiesto è la frequenza del corrispondente Istituto ovvero il conseguimento del titolo al 31 dicembre dell'anno di riferimento, così come definito in sede di circolare di avvio della procedura di cui all'art. 3 comma 1 del presente disciplinare.

5. Le domande dovranno essere redatte secondo lo schema stabilito dalla circolare di cui all'art. 3, comma 1, del presente disciplinare e dovranno contenere i seguenti dati, dichiarazioni ed allegati:
 - a) dati anagrafici del/della dipendente;
 - b) codice fiscale, struttura di appartenenza, profilo e livello del/della dipendente, indirizzo e-mail;
 - c) attestazione Indicatore Situazione Economica Equivalente ordinario in corso di validità, ISEE nel seguito, quale unico strumento di valutazione della situazione economica;
 - d) dichiarazione attestante la composizione del nucleo familiare e lo stato civile del/della dipendente relativo all'anno di riferimento; per nucleo familiare si intende il/la dipendente, il/la coniuge, il partner unito civilmente o convivente more uxorio, i figli e altre persone conviventi.
6. Per ogni singolo beneficio di cui all'art. 1, comma 2, deve essere allegata la documentazione completa e leggibile prevista nelle diverse sezioni del presente disciplinare.
7. Non è possibile erogare al personale dipendente un beneficio per il quale è stato già concesso ovvero richiesto un contributo o sovvenzione di analoga natura per lo stesso evento dall'INFN, da altri Enti o Istituzioni pubbliche o private, al/alla dipendente stesso/a o ad altro componente del nucleo familiare, fatta salva la possibilità di richiesta di riesame in caso di diniego da parte di altri Enti o Istituzioni pubbliche o private.

Art. 6 - Revoca del beneficio e restituzione delle somme

1. L'Istituto si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, entro un anno dall'erogazione del beneficio, la documentazione originale necessaria per l'acquisizione dello stesso, e/o qualsiasi altro documento necessario per attestare la veridicità delle dichiarazioni in base alle quali sono stati richiesti. Nel caso in cui non si ottemperi a quanto richiesto dall'Istituto, nei modi e tempi da esso stabiliti, si applica quanto previsto dal successivo comma 2.
2. Qualora si accerti che il beneficio sia stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o mendaci, salva ogni ulteriore responsabilità del/della richiedente, si procede all'immediata revoca del beneficio da parte dell'Istituto. Conseguentemente la persona interessata sarà tenuta a restituire, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta da parte dell'Istituto, la somma percepita, previo conguaglio degli interessi legali maturati a partire dalla data di concessione del beneficio, fatta salva qualunque altra azione nei confronti della persona interessata.

Art. 7 – Scaglioni ISEE: punteggi e coefficienti

1. Al fine di avvantaggiare i redditi più bassi, le graduatorie e gli importi erogati per i benefici di cui all'art. 1, comma 2, sono stabiliti sulla base del valore dell'ISEE allegato alla domanda, secondo il criterio di progressività inversa descritto nel seguito.
2. Le domande corredate da un'attestazione ISEE ordinario di importo superiore a € 85.000,00 saranno escluse dalle graduatorie dei benefici di cui al presente disciplinare.
Per i benefici relativi al decesso del/della dipendente, di cui all'art. 8, e alla mobilità sostenibile, di cui all'art. 13, e per la graduatoria relativa al contributo di merito per figli e figlie che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado e l'università, tale norma non si applica.
3. Per redigere le graduatorie secondo le modalità previste per ciascuna tipologia di beneficio, di cui all'art. 1, comma 2, i punteggi sono attribuiti in funzione del valore dell'ISEE allegato alla domanda, in base agli scaglioni riportati nella tabella seguente:

Scaglione	Valore ISEE in €	Punteggio
S1	≤ 25.000,00	60
S2	da 25.000,01 a 35.000,00	50
S3	da 35.000,01 a 45.000,00	40
S4	da 45.000,01 a 55.000,00	30
S5	da 55.000,01 a 65.000,00	20
S6	da 65.000,01 a 75.000,00	10
S7	da 75.000,01 a 85.000,00	5
S8	≥ 85.000,01	0

4. Il valore dell'importo erogato secondo le modalità previste per ciascuna tipologia di beneficio, di cui all'art. 1, comma 2, è pari all'importo base stabilito per il beneficio specifico moltiplicato per un coefficiente funzione del valore dell'ISEE allegato alla domanda, in base alla tabella seguente:

Scaglione	Valore ISEE in €	Coefficiente
S1	≤ 25.000,00	100%
S2	da 25.000,01 a 35.000,00	95%
S3	da 35.000,01 a 45.000,00	85%
S4	da 45.000,01 a 55.000,00	70%
S5	da 55.000,01 a 65.000,00	50%
S6	da 65.000,01 a 75.000,00	30%
S7	da 75.000,01 a 85.000,00	10%
S8	≥ 85.000,01	0%

5. Per il contributo di merito per figli e figlie che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado e l'università, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), il criterio di progressività inversa non si applica all'importo erogato, che è uguale per tutti i beneficiari, trattandosi di beneficio finalizzato a promuovere l'impegno scolastico e il merito dello studente e non al sostegno del reddito familiare.

SEZIONE II - SUSSIDI E RIMBORSI PER SPESE DI VARIA NATURA CHE INCIDONO IN MANIERA RILEVANTE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO FAMILIARE

Art. 8 – Condizioni per la concessione

1. Il sussidio può essere concesso in documentate situazioni di necessità determinate da gravi eventi o condizioni che incidano sul bilancio del nucleo familiare del/della richiedente, come stabilito nel successivo art. 9.
2. Per il decesso del/della dipendente è previsto un beneficio, di importo pari a € 6.000,00, che trova copertura nel fondo destinato ai sussidi e che non rientra nella graduatoria. La Struttura INFN di appartenenza trasmette la richiesta alla Direzione Risorse Umane, allegando idonea documentazione relativa al beneficiario rientrante nell'asse ereditario del/della defunto/a.

Art. 9 – Tipologia di spesa

1. La tabella seguente riporta l'elenco degli eventi per i quali può essere concesso il sussidio, le relative specifiche della documentazione richiesta per la valutazione di ciascun evento, il limite di spesa ammissibile per ciascuna tipologia di evento, da intendersi a persona, laddove non diversamente specificato, e il punteggio assegnato a ciascun evento.

Tipologia di spesa		Specifiche per la documentazione	Limite max	Punti
SPESE MEDICHE RELATIVE ALLA CURA DELLA PERSONA	▪ Prestazioni mediche specialistiche ▪ Interventi chirurgici ▪ Fisioterapia e riabilitazione ▪ Procreazione assistita	Fatture, scontrini o ricevute fiscali. Le richieste dovranno essere corredate dalla prescrizione del medico di base o di uno specialista, datata non oltre un anno dalla medesima, ad eccezione delle visite e terapie pediatriche, e da ogni altra documentazione utile ai fini della valutazione. In caso di gravidanza è sufficiente un certificato iniziale del medico di base o del ginecologo anche se è lo stesso che emette fattura.	€ 2.500,00	80
	• Farmaci • Ausili sanitari • Vaccini • Infiltrazioni	Fatture, scontrini o ricevute fiscali. I farmaci sono presi in considerazione solo per importo annuo superiore a € 250,00 a persona, limitatamente agli importi detraibili presenti sullo scontrino fiscale. Occorre allegare un file distinto per ogni evento di spesa. I parafarmaci e le infiltrazioni saranno presi in considerazione per un importo annuo superiore a € 300,00 a persona e solo se corredate da prescrizione del medico di base o di uno specialista con l'indicazione della sussistenza di una patologia che ne giustifichi l'utilizzo.	€ 1.000,00	80
	Cure odontoiatriche compresi gli interventi chirurgici	Fatture a sostegno della spesa sostenuta. Nessuna spesa odontoiatrica è considerata spesa medica.	€ 2.500,00	60
	Oculistica: acquisto di occhiali e lenti a contatto, inclusi i relativi liquidi	Fatture, scontrini o ricevute fiscali. Le richieste dovranno essere corredate dalla prescrizione del medico oculista o dell'ottico, datate non oltre un anno dalla medesima, ovvero, in mancanza di prescrizione, in fattura dovrà essere indicato "come da prescrizione medica". Le fatture, scontrini o ricevute fiscali dovranno indicare esplicitamente i contenuti (es.: montatura, lenti oftalmiche, lenti a contatto). Non saranno rimborsate fatture che indicano solo codici.	€ 500,00	50

Tipologia di spesa		Specifiche per la documentazione	Limite max	Punti
	Psicoterapia e logopedia	Fatture a sostegno della spesa sostenuta. Le richieste dovranno essere corredate dalla prescrizione di un medico diverso da chi effettua la prestazione; è sufficiente un'unica prescrizione contenente l'indicazione di un numero di sedute.	€ 1.500,00	50
ASSISTENZA	Assistenza agli anziani: rette in strutture residenziali o compensi per assistenza domiciliare in favore dei propri genitori e suoceri, anche non a carico e/o non appartenenti al nucleo familiare.	Fatture, scontrini o ricevute fiscali. ISEE del genitore/suocero oppure una dichiarazione di assenza di redditi. In caso di ISEE del genitore/suocero fino ad € 15.000,00 è previsto un rimborso fino a € 2.000,00. In caso di ISEE superiore a € 15.000,00 il contributo sarà determinato dal rapporto tra l'importo di € 15.000,00 e l'ISEE dell'anziano, moltiplicato per il tetto massimo di € 2.000,00. Per l'assistenza domiciliare il dipendente dovrà essere in possesso di idonea certificazione INPS relativa a regolare contratto di lavoro dell'assistente familiare da allegare alla domanda.	€ 2.000,00	50
	Assistenza figli con età compresa fino ai 14 anni (centri estivi)	Ricevuta attestante l'iscrizione del figlio/a presso centri estivi. La spesa sostenuta dovrà essere supportata da idonea documentazione, contenente l'indicazione della tipologia del servizio reso, del nome del figlio al quale si riferisce l'assistenza e il periodo di riferimento della prestazione. Si deroga al limite di età nei casi di disabilità del fruitore.	€ 500,00	50
	Assistenza figli (servizio baby sitter per figli di età compresa tra 0 e 3 anni)	La spesa sostenuta dovrà essere supportata da idonea documentazione, contenente l'indicazione della tipologia del servizio reso, del nome del figlio al quale si riferisce l'assistenza e il periodo di riferimento della prestazione. Per il servizio di baby sitter il dipendente dovrà essere in possesso di idonea certificazione INPS relativa a regolare contratto di lavoro per la prestazione fornita da allegare alla domanda.	€ 500,00	50
	Spese per adozione	Le spese sostenute dovranno essere supportate da adeguata documentazione.	€ 3.000,00	50
ONORANZE FUNEBRI	Decesso figli, coniuge o convivente del dipendente	Fatture, scontrini o ricevute fiscali e dichiarazione relativa al rapporto di parentela/affinità. Sono rimborsabili anche gli oneri di concessione di loculo cimiteriale.	€ 3.000,00	85
	Decesso genitore o suocero/a	Fatture, scontrini o ricevute fiscali e dichiarazione relativa al rapporto di parentela/affinità. Sono rimborsabili anche gli oneri di concessione di loculo cimiteriale.	€ 1.000,00	50
DANNI PER FURTI	Ripristino dei danni prodotti da effrazione presso la propria abitazione a seguito di furti tentati o effettivamente subiti, e danni dovuti a gravi eventi naturali o gravi danneggiamenti da incendio non doloso	Alle fatture o ricevute fiscali dovrà essere allegata copia della denuncia alle autorità competenti, con quantificazione del danno subito. Sono esclusi dal rimborso i beni trafugati.	€ 1.200,00 per evento	45

- La percentuale di copertura, per le spese della tabella di cui al comma 1 del presente articolo, è pari all'80%.
- Altri eventi, che hanno le caratteristiche riportate nell'articolo 8, ma non sono contemplati nella tabella al comma 1, possono essere esaminati e valutati dalla Commissione in analogia a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, anche applicando punteggi diversi.
- Il sussidio è concesso per spese effettivamente sostenute e non altrimenti rimborsate. In caso di richiesta per più eventi, l'importo del sussidio non potrà superare il limite massimo di € 3.500,00 per dipendente.
- Il sussidio non può essere concesso a fronte di spese che non raggiungano complessivamente almeno € 500,00 per richiesta. Ai fini della determinazione delle spese sostenute, non sono presi in considerazione fatture, scontrini e ricevute fiscali di importo unitario inferiore a € 20,00. Con riferimento agli scontrini, per importo unitario si intende l'importo evidenziato come voce detraibile sullo scontrino stesso.
- Il personale dipendente che abbia aderito o meno alla polizza sanitaria integrativa di cui all'art. 1, comma 4, può richiedere il sussidio per le spese mediche proprie, esclusivamente per gli eventi non coperti dal contratto della

polizza sanitaria integrativa sottoscritta dall'INFN ed in particolare sono rimborsabili, previa prescrizione medica i seguenti eventi:

- fisioterapia (non conseguente ad infortunio);
 - visita medica di controllo post-intervento chirurgico;
 - visita psichiatrica;
 - calzature ortopediche e plantari;
 - test per la valutazione anatomica e funzionale del piede;
 - occhiali;
 - psicoterapia;
 - fecondazione assistita.
7. Il personale dipendente che ha aderito alla polizza può richiedere il sussidio anche in caso di documentato diniego della Compagnia Assicurativa a fronte di richiesta di rimborso con prescrizione in cui sia riportata la patologia. Non sono comunque prese in considerazione le richieste il cui diniego sia conseguente a documentazione incompleta. Non sono comunque ammissibili spese relative a franchigie, scoperti ed eventuali soglie di rimborso.
8. Esempi di spese comunque non ammissibili al sussidio sono:
- palestre, piscina e cyclette, anche in presenza di prescrizione medica;
 - laserterapia cutanea, interventi di trattamento o chirurgia estetica, in mancanza di prescrizione medico-specialistica in cui sia riportata la patologia;
 - visita medico-sportiva, medico-legale, rilascio certificati.

Art. 10 – Criteri per la presentazione delle domande

1. Le domande di sussidio dovranno essere inoltrate alla Direzione Risorse Umane, secondo le modalità riportate nella relativa circolare di cui all'articolo 3 comma 1 e secondo quanto previsto dall'art. 5.
2. Il personale richiedente dovrà comprovare l'evento per cui richiede il sussidio, allegando alla domanda copia di fatture, scontrini e ricevute fiscali intestate al/alla richiedente o altro componente del nucleo familiare e recanti la descrizione dei beni/servizi di cui si chiede il rimborso.
3. Per alcuni eventi è richiesta la produzione di specifica documentazione, in base alla tabella dell'art. 9 comma 1.

Art. 11 – Formazione della graduatoria

1. La graduatoria è redatta in base al punteggio ottenuto sommando i punteggi relativi a:
 - evento, secondo la tabella dell'art. 9 comma 1
 - scaglione ISEE, secondo la tabella dell'art. 7, comma 3.
2. Ove la domanda di sussidio sia presentata per più tipologie di eventi, il punteggio da assegnare come Evento è calcolato come media pesata dei punteggi dei singoli eventi, con pesi determinati dalle spese ad essi relativi, ad esempio per una richiesta per eventi con punteggi P_1 P_2 P_3 e relative spese S_1 S_2 S_3 il punteggio Evento sarà
$$\frac{S_1 P_1 + S_2 P_2 + S_3 P_3}{(S_1 + S_2 + S_3)}$$
.
3. A parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata in base all'ISEE del nucleo familiare più basso.

Art. 12 – Importo del beneficio

In base al criterio di progressività inversa, l'importo del sussidio erogato è ottenuto moltiplicando l'importo derivante dall'applicazione dell'art. 9 per il coefficiente correttivo relativo allo scaglione ISEE di appartenenza, di cui alla tabella dell'art. 7, comma 4.

Art. 13 – Mobilità Sostenibile

1. In aggiunta agli eventi di cui all'art. 9, è previsto un contributo destinato alla mobilità sostenibile, riservato al personale dipendente, per l'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico per raggiungere la sede di lavoro. Tale beneficio può essere concesso esclusivamente nel caso in cui non sussistano convenzioni tra la Società di trasporto per la quale si chiede il rimborso e la Struttura di appartenenza.

2. Tale contributo trova copertura nel fondo destinato ai sussidi, fino alla concorrenza massima del 3% del suddetto fondo, e non rientra nella graduatoria di cui al precedente art. 11.
3. Le modalità relative alla domanda per l'erogazione del contributo di mobilità sostenibile saranno specificate nella circolare di avvio delle procedure, di cui all'art. 3, comma 1. La domanda deve essere corredata dall'attestazione ISEE ordinario in corso di validità e dalla copia dell'abbonamento intestato al dipendente. La soglia di euro 500,00, di cui all'art. 9 comma 5, non si applica per il presente contributo.
4. La Commissione redige apposita graduatoria relativa alle domande pervenute sulla base dell'indicatore di attestazione ISEE del nucleo familiare, ordinato dal valore più basso a quello più alto.
5. L'importo del rimborso è stabilito fino ad un massimo di euro 100,00 per abbonamento annuale e, in caso di abbonamenti di durata inferiore, l'importo rimborsabile è riproporzionato in base alla durata effettiva. L'importo erogato non è rimodulato in base al coefficiente ISEE.

SEZIONE III - CONTRIBUTI PER FIGLI E FIGLIE IN ETA' PRESCOLARE E CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PRIMARIA

Art. 14 – Condizioni per la concessione

Il beneficio prevede la corresponsione di un bonus da erogare annualmente per il/la dipendente con figli o figlie che frequentano l'asilo nido, la scuola dell'infanzia o la scuola primaria, pubblica o privata, o altro istituto che svolge analogo servizio. Tale contributo può essere concesso anche per i figli o figlie del coniuge/convivente del/della dipendente.

Art. 15 – Criteri per la presentazione delle domande

La domanda di contributo, una per ciascun figlio o figlia, dovrà essere inoltrata alla Direzione Risorse Umane secondo le modalità riportate nella circolare di cui all'articolo 3 comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 5 e dovrà contenere la dichiarazione attestante l'iscrizione del/della bambino/a all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 16 – Formazione della graduatoria

1. La graduatoria è redatta sommando il punteggio attribuito in funzione della tipologia di scuola, secondo la tabella al successivo comma 2, al punteggio dello scaglione dell'ISEE del nucleo familiare, secondo la tabella dell'art. 7, comma 3.
2. Tipologia di scuola:

Tipologia di scuola	Punteggio
Asilo nido (0-3anni)	80
Scuola dell'infanzia (> 3-5/6 anni)	40
Scuola primaria (> 5/6-11 anni)	40

3. A parità di punteggio complessivo, la precedenza è determinata in base all'ISEE del nucleo familiare più basso.

Art. 17 – Importo del beneficio

1. Per ciascuna tipologia di scuola, l'importo base è pari a:
 - a) asilo nido € 1.500,00
 - b) scuola dell'infanzia € 400,00
 - c) scuola primaria € 400,00.
2. In base all'art. 7, comma 4 l'importo del contributo erogato in funzione dello scaglione ISEE di appartenenza, è determinato moltiplicando l'importo base per il rispettivo coefficiente.

SEZIONE IV - CONTRIBUTI DI MERITO E DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE PER FIGLI E FIGLIE CHE FREQUENTANO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E L'UNIVERSITA'

Art. 18 – Condizioni per la concessione

- 1) Questa tipologia di beneficio riguarda i figli e le figlie del/della dipendente e del coniuge/convivente del/della dipendente che frequentano:
- a) le scuole secondarie di primo grado statali, paritarie e legalmente riconosciute;
 - b) le scuole secondarie di secondo grado statali, paritarie e legalmente riconosciute, ivi compresi gli Istituti professionali, gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy) e gli Istituti per la formazione terziaria professionalizzante di durata almeno biennale, al quale si accede con un diploma di scuola secondaria superiore, e che rilasciano un diploma;
 - c) le università statali o libere o le scuole dirette a fini speciali, di cui al D.P.R. 10.03.1982 n. 162, ovvero Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati, e altri Istituti di formazione di cui alla legge 21 dicembre 1999 n. 508;
 - d) le scuole speciali per persone con disabilità;
- ovvero che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado o di Istituto professionale/Istituto tecnologico superiore/Istituto per la formazione terziaria, ovvero diploma di laurea triennale o magistrale o a ciclo unico, senza il proseguimento ad un corso di studi superiore.
- 2) Questa tipologia di beneficio consta di due contributi valutati e assegnati separatamente, ossia:
- a) **contributo di merito**: attribuito in base al merito scolastico; non può essere attribuito a studenti ripetenti che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, e a studenti universitari fuori corso;
 - b) **contributo di supporto** alle spese d'istruzione per il sostegno del reddito familiare.
- 3) Per l'assegnazione del **contributo di merito** di cui al comma 2, i figli e le figlie del personale dipendente o del coniuge/convivente del/della dipendente, dovranno soddisfare alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento una delle seguenti condizioni:

Tipologia scolastica		Condizioni per la concessione
A	iscritti/e al secondo ed al terzo anno della scuola secondaria di primo grado	aver riportato, al termine dell'anno scolastico concluso, l'ammissione alla classe frequentata nell'anno scolastico in corso
B	iscritti/e al primo anno della scuola secondaria di secondo grado o di un istituto professionale	aver conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado, al termine dell'anno scolastico concluso, riportando almeno la votazione di 7/10 o punteggio equivalente; nel caso di Bisogni Educativi Speciali (BES) certificati da ente pubblico, la votazione minima è ridotta a 6.5/10
C	iscritti/e dal secondo al quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado o dal secondo al terzo anno di un istituto professionale/ istituto tecnologico superiore/istituto per la formazione terziaria	aver riportato al termine dell'anno scolastico concluso, una votazione media non inferiore a 7/10 o punteggio equivalente; nel caso di Bisogni Educativi Speciali (BES) certificati da ente pubblico, la votazione minima è ridotta a 6.5/10; ai fini del computo delle medie anzidette non sono calcolati i voti riportati in condotta e religione

Tipologia scolastica		Condizioni per la concessione
D	conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, di istituto professionale/istituto tecnologico superiore/istituto per la formazione terziaria, ovvero essere iscritti/e al primo anno di università o a corsi a fini speciali	aver conseguito nell'anno di riferimento, il prescritto diploma riportando la votazione di almeno 70/100, o punteggio equivalente; nel caso di Bisogni Educativi Speciali (BES) certificati da ente pubblico, la votazione minima è ridotta a 65/100
E	iscritti/e ad anni successivi al primo di corsi di laurea triennale o a corsi di laurea a ciclo unico	aver conseguito, nell'anno di corso precedente a quello di iscrizione al 31 dicembre dell'anno di riferimento, una media pesata non inferiore a 25/30 su almeno il 60% dei crediti relativi agli esami previsti dal piano di studi; nel caso di Bisogni Educativi Speciali (BES) certificati da ente pubblico, la votazione minima è ridotta a 24/30 su almeno il 50% dei crediti relativi agli esami previsti dal piano di studi
F	conseguimento del diploma di laurea triennale ovvero essere iscritti/e al primo anno di corsi di laurea magistrale	aver conseguito, al 31 dicembre dell'anno di riferimento, il diploma di laurea triennale con votazione non inferiore a 95/110 o punteggio equivalente; nel caso di Bisogni Educativi Speciali (BES) certificati da ente pubblico, la votazione minima è ridotta a 90/110
G	iscritti/e al secondo anno di corso di laurea magistrale	aver conseguito nell'anno di corso precedente a quello di iscrizione al 31 dicembre dell'anno di riferimento, una media pesata non inferiore a 25/30 su almeno il 60% dei crediti relativi agli esami previsti dal piano di studi; nel caso di Bisogni Educativi Speciali (BES) certificati da ente pubblico, la votazione minima è ridotta a 24/30 su almeno il 50% dei crediti relativi agli esami previsti dal piano di studi
H	Conseguimento del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico	aver conseguito, al 31 dicembre dell'anno di riferimento, il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico con votazione non inferiore a 95/110 o punteggio equivalente; nel caso di Bisogni Educativi Speciali (BES) certificati da ente pubblico, la votazione minima è ridotta a 90/110

Art. 19 – Criteri per la presentazione delle domande

- Le domande per la richiesta del **contributo di merito** e del **contributo di supporto** alle spese d'istruzione, una per ciascun figlio o figlia e ciascun contributo, sono inoltrate alla Direzione Risorse Umane secondo le modalità riportate nella relativa circolare di cui all'art. 3 comma 1 e dovranno contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 5, la dichiarazione attestante l'iscrizione e la frequenza alle istituzioni scolastiche, universitarie o alle scuole speciali, al 31 dicembre dell'anno di riferimento ovvero il conseguimento entro la stessa data del titolo di studio così come definiti nell'art. 18.
- La domanda per la richiesta del **contributo di merito** dovrà indicare:
 - per gli iscritti e le iscritte alla scuola secondaria di primo grado:
 - promozione alla classe successiva conseguita nell'anno scolastico precedente;

- b) per gli iscritti e le iscritte alla scuola secondaria di secondo grado:
 - ii. se iscritti o iscritte al primo anno, la votazione con la quale è stato conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico precedente;
 - iii. se iscritti o iscritte ad anni successivi al primo, i voti riportati in ciascuna materia al termine dell'anno scolastico precedente;
- c) per gli iscritti e le iscritte a istituti tecnologici superiori, all'università o a istituti equivalenti:
 - i. se iscritti o iscritte al primo anno di istituti tecnologici superiori o a corsi di laurea triennali o a corsi di laurea a ciclo unico, il voto di conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito nell'anno scolastico precedente;
 - ii. se iscritti o iscritte al primo anno di corsi di laurea magistrale, il voto di conseguimento della laurea triennale conseguita nell'anno accademico precedente;
 - iii. se iscritti o iscritte ad anni successivi al primo anno di istituti tecnologici superiori o a corsi di laurea triennali o a corsi di laurea magistrale o a corsi di laurea a ciclo unico, l'elenco di tutti gli insegnamenti, con relativi crediti, previsti dal piano di studi relativo all'anno accademico precedente, con l'indicazione delle votazioni riportate per gli esami sostenuti e le relative date;
 - iv. per le figlie e i figli che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado o il diploma di istituto tecnologico superiore o il diploma di laurea triennale ovvero il diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e non proseguono gli studi, è possibile fare richiesta del contributo di merito allegando alla domanda idonea certificazione attestante il conseguimento del titolo e la votazione riportata.

Art. 20 – Formazione delle graduatorie

1. La graduatoria per l'assegnazione del **contributo di merito** è redatta sulla base del punteggio della media dei voti riportati espresso in centesimi. A parità di punteggio la precedenza è determinata dall'ISEE del nucleo familiare più basso.
2. La graduatoria per l'assegnazione del **contributo di supporto** alle spese di istruzione è formata sulla base dell'indicatore di attestazione ISEE del nucleo familiare, ordinato dal valore più basso a quello più alto.

Art. 21 – Importo del beneficio

1. L'importo del **contributo di merito**, che in base all'art. 7, comma 5, è uguale per tutti i beneficiari indipendentemente dal valore dell'ISEE, per ciascuna tipologia di scuola, con riferimento alla Tabella dell'art. 18, comma 3, è pari a:
 - a) Scuola secondaria di primo grado, caso A: € 200,00;
 - b) Scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale o istituti tecnologici superiori, casi B, C e D: € 300,00;
 - c) Università, casi E, F, G e H: € 600,00.
2. L'importo base del **contributo di supporto** alle spese di istruzione, per ciascuna tipologia di scuola per ogni figlio o figlia, sono i seguenti:
 - a) Scuola secondaria di primo grado: € 350,00;
 - b) Scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale o istituti tecnologici superiori: € 600,00;
 - c) Università: € 2.000,00.
3. In base all'art. 7, comma 4 l'importo del contributo di supporto alle spese di istruzione erogato in funzione dello scaglione ISEE di appartenenza, è determinato moltiplicando l'importo base per il rispettivo coefficiente.

SEZIONE V - CONTRIBUTI PER LA COPERTURA DI SPESE DERIVANTI DALL'ATTIVAZIONE DI PRESTITI ESTERNI

Art. 22 – Condizioni per la concessione

1. Il/la dipendente può chiedere che gli venga concesso un contributo finalizzato alla copertura degli interessi e delle spese derivanti dall'attivazione di un prestito, esclusi i mutui, attraverso i canali ordinari del credito, per fronteggiare particolari necessità sorte in presenza di documentati eventi descritti nel successivo articolo, che comportino aggravio al bilancio familiare per spese non altrimenti differibili.
2. Il contributo può essere concesso per coprire gli interessi e le spese derivanti dall'attivazione di un prestito intestato al/alla dipendente.
3. Sono rimborsabili gli interessi e gli oneri finanziari dei prestiti pagati nel corso dell'anno di riferimento.

Art. 23 – Tipologia di spesa

1. Il contributo può essere concesso per coprire gli interessi e le spese derivanti dall'attivazione di un prestito richiesto per i seguenti eventi:

Eventi		Punteggio
a)	malattia grave o intervento chirurgico grave del/della dipendente o di altro soggetto appartenente al nucleo familiare	50
b)	cure riabilitative e acquisto o riparazione di protesi, apparecchi ortopedici, spese dentistiche e oculistiche del/della dipendente o di altro soggetto appartenente al nucleo familiare	30
c)	acquisto, costruzione, riscatto o ristrutturazione ordinaria o straordinaria dell'abitazione principale del/della dipendente	20
d)	oneri straordinari connessi alla locazione di un appartamento ad uso di abitazione principale del/della dipendente	20
e)	riparazione per danni causati a seguito di furti, rapine o altri eventi simili che abbiano inciso sul bilancio familiare	20
f)	estinzione della cessione del quinto dello stipendio, di un prestito o del mutuo edilizio del/della dipendente o altro soggetto appartenente al nucleo familiare	10
g)	oneri connessi al riscatto di laurea del/della dipendente ai fini previdenziali	10
h)	matrimonio del/della dipendente o dei figli o delle figlie	10
i)	acquisto mobili e componenti di arredo per l'abitazione principale del/della dipendente	10
j)	acquisto e spese accessorie per autoveicoli di proprietà del/della dipendente o di altro soggetto appartenente al nucleo familiare	10

2. Altri eventi, che abbiano caratteristiche analoghe a quelle indicate al comma precedente, possono di volta in volta essere esaminati e valutati da parte della Commissione sulla base di quanto disciplinato nel precedente articolo, anche attribuendo punteggi diversi.

Art. 24 – Criteri per la presentazione delle domande

1. Ogni anno i dipendenti procedono alla richiesta del contributo, il cui importo è regolato dal successivo art. 26, che dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni contenute nella circolare di cui all'art. 3, comma 1 del presente disciplinare.
2. La richiesta del contributo dovrà essere corredata, oltre a quanto previsto dall'art. 5 del presente disciplinare, anche dai seguenti dati:

- a) l'importo del finanziamento erogato e la motivazione relativa a ciascun evento;
- b) l'anno di stipula del contratto;
- c) la durata del prestito;
- d) il tasso di interesse applicato (TAN);
- e) l'eventuale importo delle spese di attivazione;
- f) la documentazione comprovante l'attivazione del prestito e la relativa motivazione di cui al punto a):
 - i. la copia del contratto stipulato;
 - ii. il piano di ammortamento del prestito, aggiornato al 31 dicembre dell'anno di riferimento così come definito in sede di circolare di cui all'art 3 comma 1, dal quale si evincano la quota capitale, la quota interessi e le rate pagate;
 - iii. la documentazione comprovante la motivazione;
 - iv. copia dell'eventuale conteggio di anticipata estinzione prestito.

Art. 25 – Formazione della graduatoria

1. La graduatoria è redatta dalla commissione sommando il punteggio assegnato in base all'ISEE del nucleo familiare, di cui all'art. 7, comma 3, al punteggio attribuito all'evento di cui alla tabella dell'art. 23.
2. Nel caso in cui il prestito sia riferito a più eventi di cui alla tabella dell'art. 23, sarà considerato esclusivamente l'evento con il punteggio più elevato.
3. A parità di punteggio la precedenza è determinata in base all'ISEE del nucleo familiare più basso.

Art. 26 – Importo del beneficio

1. Il contributo è riconosciuto quale rimborso degli oneri finanziari per un importo massimo annuale di € 1.500,00. Per i prestiti attivati nel corso dell'anno di riferimento tale limite è aumentato di € 500,00 per le spese derivanti dall'attivazione del prestito.
2. L'importo del contributo erogato è pari all'importo previsto al comma 1 del presente articolo, moltiplicato per il coefficiente corrispondente al valore dell'ISEE allegato alla domanda, secondo la tabella dell'art. 7, comma 4.

SEZIONE VI - NORME TRANSITORIE

Art. 27 – Norme transitorie

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data prevista nella relativa deliberazione del Consiglio Direttivo.
2. La revisione del Disciplinare sarà effettuata, da un gruppo di lavoro nominato dal Consiglio Direttivo, a seguito della valutazione emersa dalle relazioni redatte dai Presidenti di ciascuna Commissione e dalla valutazione delle esigenze del personale.
3. Con riferimento all'articolo 3 comma 2 lettera f) del disciplinare n. 16922 del 26 gennaio 2024, si stabilisce, in via transitoria, che le domande inserite nella graduatoria dei Sussidi relativa all'anno 2024, che non hanno trovato copertura per insufficiente capienza del fondo, sono rivalutate in base ai criteri del presente disciplinare e inserite con il nuovo punteggio nella graduatoria dell'anno 2025. A tal fine i richiedenti dovranno integrare la domanda con l'ISEE ordinario relativo all'anno 2024, laddove mancante.